

BGE 41 III 198

Bundesgericht (BGE), 1915-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_41_III_198

FR: ATF 41 III 198

IT: DTF 41 III 198

Volltext

198 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Geltendmachung der Rechte des Rayower gegenüber der Stadt Zürich nunmehr nur der Pfändungsgläubiger Grün- stein legitimiert ist. Allein die Stadt Zürich kann diesem die nämlichen Einreden entgegenhalten, wie dem Hinter- leger Rayower. Insofern treffen die Ausführungen der Rekurrentin zu. Sie können aber nicht dazu führen, die Verwertungs- massnahme des Betreibungsamtes als solche aufzuheben. Die Stadt Zürich erklärt denn auch selber in ihrem Re- kurse, sie habe nichts dagegen einzuwenden, dass Grün- stein vom Betreibungsamt angewiesen werde, an Stelle Rayowers die Kautions herauszuverlangen ; die Heraus- gabe solle jedoch erst verlangt werden können, wenn die Bedingungen für die Rückgabe - Hinfall der Nieder- lassungsbewilligung oder Ersatz der Kautions - erfüllt seien. Der Entscheid über das Vorliegen dieser Vorausset- zungen steht indessen nicht den Aufsichtsbehörden zu, sondern dem kompetenten Richter, vor welchem der Gläu- biger seinen Herausgabeanspruch geltend zu machen hat. Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird im Sinne der' Erwägungen abgewiesen. 40. Sentenza 10 giugno 1915 nella causa Sartori. Art, 132 LEF. Non e ledto vendere all'incanto i beni appar- tenenti pro indiviso al debitore ed a un terzo estraneo all'esecuzione anche ove il terzo fosse solidalmente tenuto 3] pagamento del debito escusso. Prima di procedere all'incanto l' Autorite. di vigilanza deve determinare se la parte indivisa del d e bit 0 r e debba venir venduta come tale oppure se l'ufficio debba procedere aHa divisione per realizzare poi solo la parte attribuita al debitore" A., - Nell'esecuzione N° 1362 promossa dagli Eredi fu Cipriano Berini in Osogna contro gli Eredi della fu und Konkurskammer • N° 40. t~ Ernesta Marinetti in Iragna per una somma di 2225 fra 65 ed- accessori, l'Ufficio della Riviera pignorava il 10 aprile 1913: a) Diversi stabili intestati nella mappa di Iragna agli Eredi fu Ernesta Martinetti. b) La parte indivisa spettante ai debitori su certi stabili iscritti aHa mappa di Iragna sotto il nome degli Eredi fu Giuseppe ed Anna Maria Vanetti. Secondo il verbale di pignoramento, la parte indivisa pignorata comprende la meta di detti stabili, l' altra meta appartenendo agli Eredi fu Gioconda Vanetti. Dagli atti risulta che r attuale ricorrente eilsolo erede della Gioconda Vanetti. B. Prima di prodedere alla vendita dei beni staggiti l'Ufficio domandava all' Autorita di vigilanza di deter- minare a mente dell'art. 132 LEF il modo di realizza- zione della parte indivisa degli immobili deHa sucees- sione Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti. L'Autorita di vigilanza, valendosi della facolta concessale dall'art. 12 al. 3 della legge 8 marzo 1911 di attuazione della LEF, incaricava allora il Pretore della Riviera di convocare gli interessati per intendere la loro opinione sul modo di realizzazione. In questa adunanza. che ebbe luogo il 31 marzo 1914, il rappresentante dei creditori instanti (Marioni Costante) fece osservare ehe, a suo parere, era superfluo procedere ad una divisione dei beni indivisi. Egli adduceva: Gli eredi Vanetti e cine il minorene Andrea Martinetti e Carlo Sartori, quest'ultimo neUa sua qualita di erede della fu Gioconda Sartori nata Vanetti, sono ambedue tenuti al pagamento della somma escussa.

Vero e che l' esecuzione non fu finora promossa ehe contro gli eredi fu Ernesta Martinetti nella persona del minore Andrea ; ma siccome la sostanza degli escussi non bastava a coprire l'ammontare del debito, i creditori dovranno agire anche contro l'Uro dei coniugi Vanetti, Carlo Sartori, contro il quale del resto e già spiccato precetto esecutivo. 200

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- L'Ufficeiale di esecuzione, il curatore del minore Martinetti ed il rappresentante dell' Autorità tutoria di Iragna, presenti all'adunanza, dichiararono di condividere l'opinione del rappresentante dei eredi ed allora l' Autorità di vigilanza, aHa quale il verbale dalla riunione era stato trasmesso, ritenuto ehe dalla situazione esposta risultasse « la necessita della vendita dei beni indivisi sino a concorrenza del eredito escusso)), con decisione 20 aprile 1914 ordinò all'Ufficio di procedervi. C. - Conformando a quest'ordine, l'Ufficeio della Riviera pubblicava nel bollettino ufficiale degli atti di esecuzione e fallimenti del 26 gennaio 1915 l'avviso di primo incanto di tutti gli stabili pignorati il 13 aprile 1913, inclusi tutti gli immobili degli eredi fu Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti e cioè anche la metà indivisa di spettanza degli Eredi fu Gioconda Valletti. Contro questo provvedimento insorse Carlo Sartori con reclamo 2 febbraio 1915 presso l' Autorità di vigilanza. Il ricorrente adduceva ehe in qualità di unico erede di sua moglie fu Gioconda nata Vanetti, sorella di Ernesta Vanetti, maritata Martinetti, era proprietario della metà indivisa degli stabili intestati agli Eredi fu Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti, ma ehe ne lui ne la sua defunta moglie erano tenuti al pagamento dei debiti escussi. D. - Con decisione 8 marzo 1915 l'Autorità di vigilanza respinse il ricorso, ritenendo ehe, nel pubblicare il bando di primo incanto, l'Ufficeio altro non aveva fatto che conformarsi alla decisione surriferita 14 aprile 1914. Donde il presente ricorso di Carlo Sartori al Tribunale federale, col quale esso domanda ehe venga esclusa dalla vendita la metà degli immobili Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti che gli appartiene; - Considerando in diritto: 1° Il ricorso, inteso unicamente a far escludere dalla vendita pubblicata il 26 gennaio 1915 i beni intestati agli und Konkufskammer. N° 40. 201 Eredi Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti, per quanto essi appartengono al ricorrente, si appalesa fondato per il riflesso, ehe condizione essenziale della realizzazione di un oggetto in una esecuzione e ehe questo oggetto sia stato precedentemente pignorato in favore del ereditore istante. Ora, degli stabili Eredi Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti non venne pignorata se non la quota parte spettante agli escussi (Eredi fu Ernesta Martinetti) in ragione della metà. La parte indivisa di spettanza degli Eredi fu Gioconda Vanetti non fu oggetto del pignoramento 10 aprile 1913 e non può quindi essere realizzata nell'esecuzione di cui si tratta. Questa soluzione non sarebbe diversa anche se, sulle semplici affermazioni del rappresentante dei creditori all'adunanza del 31 marzo 1914, si volesse ammettere ehe il ricorrente debba venir considerato come tenuto personalmente e solidalmente coi debitori Martinetti al pagamento del debito escusso, poiche e evidentemente inammissibile ehe vengano realizzati dei beni in un'esecuzione nella quale il loro proprietario non fu escusso. E ehe nella presente esecuzione Carlo Sartori e gli Eredi della fu Gioconda Vanetti non furono escussi e incostituito e risulta, del resto, in modo certo dal precetto esecutivo N° 1362 agli atti e dalle surriferite dichiarazioni del rappresentante dei eredi. 2° A torto dunque l'Autorità di vigilanza ha ordinato nella sua decisione 20 aprile 1915 la vendita di tutti i beni indivisi comprendendovi anche la metà indivisa degli stabili fu Gioconda Vanetti di spettanza del ricorrente. A norma dell'art. 133 LEF l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto esaminare se la parte indivisa degli stabili Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti di proprietà dei debitori (Eredi Martinetti) doveva venir realizzata qua e era stata pignorata, oppure se l'Ufficio doveva procedere alla divisione di detti stabili per poi realizzare unicamente la parte

attribuita ai debitori eseussi. In nessun caso invece era lecito all' Autorita di 20'2
 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- vigilanza di ordinare la vendita della parte indivisa
 spettante al ricorrente a meno che questi vi avesse espressa- mente consentito, ciò che
 non venne neanche addotto. La decisione 20 aprile 1915 che prescriveva questa vendita e
 dunque illegale. Essa non può essere stata nei rapporti del ricorrente, al quale non venne
 comunicata e che non ne ebbe conoscenza se non dalla decisione. 8 marzo 1915, da lui
 deferita al Tribunale federale ; - Pronuncia: Il ricorso è ammesso e, annullata la querelata
 decisione, viene esclusa la vendita nell'esecuzione N° 1362 (Ufficio de Ha Riviera) la
 parte indivisa spettante agli eredi fu Gioconda Vanetti degli stabili inseriti sulla mappa di
 Iragna sotto il nome degli Eredi fu Giuseppe ed Anna- Maria Vanetti. . 41. Auszug aus
 dem Entscheid vom 10. Juni 1915 i. S. Weibel. Art. 63 SchKG findet auf alle dem
 Schuldner zur Wahrung seiner Interessen gesetzten Fristen also auch auf die für ihn
 laufenden Beschwerdefristen Anwendung. Das Bundesgericht hat für die Auffassung
 vertreten, dass Art. 63 SchKG sich nur auf die dem Amt und zur Vornahme gewisser
 Betreibungshandlungen gesetzten Fristen beziehe. Im Entscheid in Sachen Opplinger vom
 13. September 1912 (AS Sep. Ausg. 15 N° 61 *) hat es jedoch diesen Standpunkt verlassen
 und entschieden, dass Art. 63 SchKG auch für die Rechtsvorschlagsfrist gelte. Nun treffen
 aber die im genannten Entscheid für diese Auslegung des Art. 63 SchKG angeführten
 Gründe nicht bloss auf die Rechtsvorschlagsfrist, sondern auf alle dem Schuldner zur
 Wahrung seiner Interessen gesetzten Fristen. * Ges.-Ausg. 18 I No 105. und Ollkammer.
 N° 41-42. In dem tenzu. Art. 63 SchKG müss somit auch auf die für den Schuldner laufenden
 Beschwerdefristen Anwendung finden. Danach ist im vorliegenden Falle der Rekurs an
 das Bundesgericht vom 1. Juni 1915 rechtzeitig eingereicht worden; denn das Ende der
 zehntägigen Rekursfrist wäre für den Rekurrenten in die Pfingst-Betreibungs-
 ferien gefallen, und somit wurde die Frist bis zum Ablauf von drei Tagen nach dem Schluss der
 Ferien, also bis zum 2. Juni 1915, verlängert. 42. Arrêt du 11 juin 1916 dans la cause
 Wegelin fils. Notification, art. 64 al. 2. - Notification par remise de racte a un agent de la
 police chargé de le faire parvenir au debiteur. Effet de cette remise. A. - La maison C.
 Pourrat fils a Geneve a requis le 14 avril 1915 de l'office des poursuites de Geneve noti-
 fication d'un commandement de payer contre les recourants Wegelin fils a Geneve, pour une
 somme de 560 fr. Le com- mandement a été rédigé par l'office le 14 avril; après avoir tenté
 vainement d'atteindre les debiteurs, celui-ci l'a notifié le lendemain «a Monsieur Baur,
 commissariat de police », a Geneve. Il a été transmis par ce dernier au Parquet genevois, qui
 a adressé le 20 avril une convoca- tion aux debiteurs, les invitant a venir retirer le comman-
 dement qui les concernait. Puis, cette convocation n' était pas revenue en retour, le Parquet
 a estimé qu'elle était parvenue a destination bien que les debiteurs n'aient pas donné
 signe de vie. et a envoyé en retour le commandement a l'office. Le 7 mai 1915, l'office a notifié
 commination de faillite a Wegelin fils de la même manière. Mais la convocation expédiée
 par le Parquet a eu pour résultat le retrait de la notification auprès de cette autorité le 17 du
 même mois. B. - Le 20 mai 1915, la société en nom collectif Wegelin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
 Originaltext. Quellen-URL siehe oben.